

Art. 1

Disciplina del provvedimento unico regionale in materia ambientale

1. Nel caso di procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale, il relativo provvedimento, comprensivo, laddove necessario, della valutazione di incidenza ambientale (VInCA) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni è rilasciato all'interno di un provvedimento unico (PAUR) che include anche i titoli abilitativi riportati al comma 2. A tal fine, il proponente presenta all'ufficio competente un'apposita istanza corredata dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni, unitamente alla documentazione e agli elaborati progettuali, previsti dalle normative di settore, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio, da parte degli enti competenti, anche dei titoli ambientali indicati nel comma 2.

2. Il provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio anche dei seguenti titoli, laddove necessari, preventivamente richiesti dal proponente, attraverso specifica indicazione nell'istanza e nell'avviso al pubblico:

- a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni;
- b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni;
- c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche e integrazioni;
- e) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive modifiche e integrazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e successive modifiche e integrazioni;
- f) nullasto di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).

3. L'elenco dei titoli abilitativi di cui al comma 2 può essere integrato con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di tutela dell'ambiente, da esprimersi entro dieci giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali comprendono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29 ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni e il provvedimento finale contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29 sexies e 29 septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni.

5. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'ufficio competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto e l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e

successive modifiche e integrazioni e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web istituzionale della Regione. La pubblicazione della documentazione deve garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Nell'istanza il proponente inserisce, a tal fine, specifica liberatoria in merito alla pubblicazione della documentazione fornita all'ufficio competente. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni.

6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web istituzionale di cui al comma 5, l'Ufficio competente e le amministrazioni e gli enti previsti al comma 5, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni.

7. Successivamente alla verifica della completezza documentale, oppure in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'ufficio competente pubblica l'avviso di cui al comma 1, del quale è data la necessaria e immediata informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Unitamente a tale forma di pubblicità l'ufficio competente è tenuto a procedere, contestualmente e con modalità telematica, con le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni. Dalla data della pubblicazione di tale documentazione, che coincide con l'invio telematico di cui al secondo periodo, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, se necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.

8. Entro i successivi trenta giorni l'ufficio competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente, l'ufficio competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Se entro il termine stabilito il proponente non deposita la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'ufficio competente di procedere all'archiviazione. L'ufficio competente, se motivatamente ritiene che le modifiche o le integrazioni sono sostanziali e rilevanti per il pubblico dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico predisposto in conformità al comma 1, da pubblicare a cura del medesimo ufficio competente nel sito web istituzionale della Regione e di cui è data, comunque, informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'ufficio competente, anche in questa ipotesi, è tenuto a procedere, contestualmente e con modalità telematica, con le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche e integrazioni. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini previsti dal comma 7 per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla metà.

9. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione oppure dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'ufficio competente convoca una conferenza di servizi alla quale

partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base dell'esito positivo della istruttoria relativa al procedimento di VIA. La conferenza di servizi si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 14 ter della legge n. 241 del 1990, e successive modifiche e integrazioni. Il termine di conclusione dei lavori della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione della stessa. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, contenente l'esito dell'istruttoria sulla VIA comprensiva della VInCA se necessaria, reca, se favorevole, anche l'indicazione espressa dei titoli abilitativi di cui al comma 2 rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. Tale determinazione è adottata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente.

10. La Giunta regionale, nell'esercizio della propria discrezionalità politica e amministrativa, delibera in ordine alla compatibilità ambientale, e, se positiva, adotta, contestualmente, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 9 e rilascia il provvedimento autorizzatorio unico ambientale regionale. La deliberazione della Giunta regionale, che costituisce il provvedimento unico regionale in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA, comprensivo della VInCA se necessaria, ed elenca, altresì, i titoli abilitativi ambientali rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. 11. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29 octies, 29 decies e 29 quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Art. 2

Indirizzi operativi

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, adotta, con propria deliberazione, i conseguenti indirizzi operativi.

Art. 3

Regime transitorio

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano ai procedimenti di VIA già avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla medesima data, il proponente può presentare apposita istanza all'ufficio competente per l'applicazione al procedimento in corso della disciplina sul provvedimento unico regionale in materia ambientale. In tal caso l'ufficio competente indica le eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie per la prosecuzione dell'iter.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti.